



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

DOCUMENTO

**COMMISSIONE GIUSTIZIA
SENATO DELLA REPUBBLICA**

**'' Disposizioni in materia di equo compenso
delle prestazioni professionali''
A.S. 2419**

**Emendamenti del Consiglio Nazionale dei Commercialisti
e degli Esperti Contabili**

Roma, 7 marzo 2022

Indice

PREMESSA	pag. 3
PROPOSTA DI EMENDAMENTI ALL'AS 2419	pag. 5
Articolo 2 (Ambito di applicazione).....	pag. 5
Articolo 5 (Disciplina dell'equo compenso).....	pag. 7

PREMESSA

Nel ringraziare della possibilità, in occasione della discussione dei contenuti dell'AS 2419, di formulare osservazioni sulla delicata materia della tutela dell'equo compenso professionale, si evidenzia che le considerazioni di seguito illustrate sono formulate al fine di migliorare il profilo normativo della disciplina e di **assicurare maggiore coerenza tra le vigenti norme di legge e i principi di tutela del lavoro, di derivazione costituzionale e codicistica.**

Fatta questa doverosa precisazione, si formulano di seguito alcune osservazioni preliminari sull'attuale contesto normativo di riferimento, alla luce degli interventi legislativi degli ultimi anni (a partire dall'avvenuta abrogazione delle tariffe professionali e fino all'introduzione di norme sul cd. equo compenso), proponendo alcuni possibili interventi in riferimento al progetto di legge in esame.

Attualmente la disciplina sull'equo compenso (art. 13-bis della L. n. n. 247/2012 e art. 19-quaterdecies della L. n. 148/2017) si applica a tutti i rapporti tra professionista e cliente cd. forte basati su convenzioni unilateralmente disposte da quest'ultimo. Per contraente forte si intende:

- un'impresa bancaria e/o assicurativa,
- un'impresa diversa dalle micro, piccole e medie imprese (come definite dalla raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003; in base ai parametri europei, la categoria delle microimprese, delle PMI è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro).

Anche la PA è tenuta a garantire il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti ai professionisti, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività.

Il Legislatore ha individuato come compenso "equo" per il professionista quello che sia proporzionato alla quantità e alla qualità dell'opera svolta, e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione nonché conforme ai parametri ministeriali. Come può osservarsi, dunque, il riferimento ai parametri è divenuto segnale 'minimo' di una corretta nonché equa individuazione del compenso.

Come evidenziato dal Consiglio Nazionale già all'indomani dell'introduzione della suddetta disciplina, la tutela apprestata ai lavoratori autonomi rischia di rimanere lettera morta poiché l'ambito applicativo è limitato a poche fattispecie e dunque non appare idonea a incidere in modo significativo sulle ricorrenti situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra operatori economici.

Ora, anche il Legislatore sembra aver maturato un'identica consapevolezza: i presenti lavori parlamentari testimoniano infatti che questi, partendo dalla constatazione che l'impatto pratico della vigente disciplina dell'equo compenso non ha determinato gli effetti sperati ai fini di ricomporre tale equilibrio, intende sottoporre a revisione l'intera disciplina. Si tratta di un fatto rilevante, segno di una sensibilità del Legislatore degna di apprezzamento.

In tale ambito l'Atto Senato 2419, nella sua attuale formulazione, contiene alcune novità rilevanti, che risultano in linea con quanto segnalato da questo Consiglio Nazionale negli ultimi anni. Si tratta in particolare della espressa estensione della disciplina dell'equo compenso anche alle prestazioni professionali fornite alla Pubblica amministrazione, alle sue partecipate nonché alle società a partecipazione pubblica. Negli ultimi anni, infatti, questo Consiglio aveva censurato in più occasioni la tendenza delle Pubbliche amministrazioni a richiedere, con appositi bandi, l'apporto di professionalità in forma gratuita, contravvenendo dunque ad ogni principio di tutela del lavoratore autonomo.

Il testo della proposta accoglie, inoltre, altre previsioni, condivise dal CNDCEC, quali l'espressa attribuzione di efficacia di titolo esecutivo al parere di congruità del compenso emesso dall'ordine professionale nonché la possibilità per gli Ordini di esercitare la class action a tutela dei propri iscritti. Si segnala apprezzamento anche per l'introduzione della specifica previsione diretta a disporre l'aggiornamento periodico dei parametri ministeriali su proposta dei singoli Ordini professionali di riferimento che riconduce a maggior coerenza il sistema (considerato che attualmente ciò è previsto solo per alcune professioni).

Tuttavia, nell'attuale formulazione dell'Atto Senato 2419, le disposizioni relative al perimetro applicativo dell'equo compenso non sono state modificate in modo significativo rispetto alla vigente disciplina e, dunque, non risultano ancora adeguate a garantire il pieno riconoscimento dell'equità del compenso del lavoratore autonomo, in conformità alle previsioni dell'art. 36 della Costituzione nonché dell'art. 2233 del codice civile.

In effetti l'estensione alle società con più di 50 dipendenti ovvero con fatturato superiore ai 10 milioni di euro fa riferimento a realtà imprenditoriali che, nel contesto italiano, si qualificano come realtà importanti, seguite per lo più da professionisti 'strutturati'. Le modifiche apportate, dunque, rischiano di avere un impatto non significativo in termini di tutela soprattutto in riferimento ai giovani professionisti, che continueranno ad essere esclusi, di fatto, dalla disciplina dell'equo compenso.

Il Consiglio Nazionale auspica dunque un abbassamento di tali parametri dimensionali realmente significativo, finanche la loro eliminazione, in modo che la novellata norma, trovando applicazione nei confronti di ogni impresa, aderisca maggiormente alla realtà dello specifico contesto economico e imprenditoriale italiano e realizzi tutti quegli obiettivi di tutela del lavoro e di certezza del diritto che la disciplina dell'equo compenso intende perseguire. Ciò solo assicurerebbe al professionista, ogniqualvolta questi si trovi a prestare i propri servizi nei confronti di un'impresa, di percepire un corrispettivo realmente proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto rispetto al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale richiesta.

PROPOSTA DI EMENDAMENTI ALL'AS 2419

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche informa associata o societaria, delle attività professionali svolte ~~in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro~~ **nei confronti di soggetti diversi dai consumatori o dagli utenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206**, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

Relazione

Questo Consiglio Nazionale segnala da tempo la necessità di ampliare in modo significativo l'ambito applicativo delle attuali disposizioni di tutela dell'equo compenso, indicando in particolare l'opportunità di estendere tale disciplina oggi vigente solo nella contrattazione massiva tra professionista e contraente forte (Banche/Assicurazioni) ovvero tra professionista e Pubblica Amministrazione, **anche a un qualsiasi accordo con un diverso cliente/committente, eliminando qualsiasi riferimento alla natura o alla dimensione di quest'ultimo.**

In tal senso, nell'esaminare il presente articolato, si deve constatare che l'estensione operata dall'art. 2 alle sole imprese che presentano importanti parametri dimensionali non appare significativo al fine di assicurare un'adeguata e concreta tutela dell'equo compenso dei professionisti, considerato che nel contesto italiano molte imprese di piccola e media dimensione risultano essere contraenti forti rispetto al professionista.

Sarebbe pertanto auspicabile prevedere che la disciplina dell'equo compenso venga estesa **quantomeno** a tutte le imprese (escludendo, dunque, dall'ambito applicativo della disciplina dell'equo compenso **solo i soggetti individuati come consumatori**). Si sottolinea al riguardo che tale estensione appare coerente anche in considerazione delle seguenti circostanze:

- i professionisti svolgono sovente nei confronti delle imprese importanti, complesse e delicate funzioni di controllo che comportano l'assunzione di rilevanti responsabilità rispetto alle quali si deve garantire l'adeguatezza del compenso (si pensi all'incarico di sindaco);

- si riconosce, all'art. 7 del presente testo di legge, la possibilità, per il Consiglio Nazionale, di esercitare l'azione di classe per la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti ai sensi dell'art. 140-bis del codice del consumo (D.lgs. n. 206/2005). A tal proposito si rileva che, ammettendo espressamente tale possibilità, si fa implicitamente riferimento ad una realtà di fatto, e cioè che nei confronti di determinati soggetti (ossia le imprese) la posizione del professionista, in termini di tutela, è equiparabile a quella di un consumatore. Esigenze di coerenza con tale previsione indicano, pertanto, a prevedere che la disciplina dell'equo compenso sia garantita quantomeno nei confronti dei soggetti diversi dai consumatori (come definiti dal citato codice).

Alla luce di tali osservazioni la proposta emendativa sopraindicata mira ad estendere a tutti i soggetti imprenditoriali la disciplina dell'equo compenso.

Articolo 5 (Disciplina dell'equo compenso)

1. *Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e ~~le imprese~~ i **soggetti** di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti ~~dalle imprese stesse~~ **dagli stessi**, salva prova contraria.*
2. *La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile.*
3. *I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.*
4. *I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.*
5. *Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.*

Relazione

La modifica proposta al presente articolo si rende necessaria per esigenze di coordinamento con la proposta emendativa presentata in riferimento all'art. 2 della proposta di legge in commento.